

13/05/2025 - Gestione dipendenti pubblici. Ulteriori chiarimenti sulla Costituzione posizione assicurativa

L'INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alla Costituzione Posizione Assicurativa. Tali chiarimenti fanno seguito all'abrogazione della costituzione della posizione assicurativa dall'ex-Inpdap al FPLD prevista dalla legge n. 322/1958. La norma, come noto, consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione nel FPLD per i dipendenti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione. Per effetto dell'abrogazione, la norma continua a trovare applicazione nei confronti degli assicurati che abbiano cessato il rapporto di pubblico impiego entro il 30 luglio 2010 senza aver maturato il diritto a pensione.

Occorre distinguere due casi:

- per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS) la costituzione della posizione assicurativa opera d'ufficio, ed è obbligatoria salvo l'assicurato abbia maturato la contribuzione minima per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrate dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) la CPA opera solo previa domanda dell'interessato e pertanto può essere presentata anche dopo il 30 luglio 2010.

Al riguardo, l'Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione, di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti, avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).

Si rammenta che gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso l'AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme. A tali assicurati è consentito presentare per domanda di versamento dei contributi volontari. Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo), in quanto è stato confermato che per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze.

